

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 11280/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11280 del 2019, proposto da

Raffaele Parisi, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura di istituto in Roma, via Beccaria n. 29;

***nei confronti***

Milena Mele, Valentina Giraudò non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- della rettifica alla graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli

del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, approvate con determinazione presidenziale del 19 giugno 2019, n. 63; - della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,

a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione

economica C1, approvate con determinazione presidenziale dell'11 giugno 2019, n. 51;

- del provvedimento del 21/06/2019, pubblicato sul sito dell'INPS, contenente l'elenco delle sedi

assegnate ai vincitori e agli idonei del concorso;

- del verbale n. 69 del 18 aprile 2019, comprensivo di tutti gli allegati, redatto dalla Commissione

esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale

nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1;

- ove occorra del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, indetto dall'INPS con determina n. 42 del 24 aprile 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 34 del 27 aprile 2018, nella parte in cui escluderebbe, quale titolo valutabile, il diploma della SSPL.

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto, in seno alla graduatoria finale e alla graduatoria

rettificata, il valore del diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali, dichiarato

da parte ricorrente in occasione della fase di presentazione della domanda di partecipazione alla

procedura concorsuale de qua.

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

all'attribuzione di un minimo di 4 punti, inerenti la valutazione del diploma della SSPL,

precedentemente riconosciuto e, per l'effetto, all'adozione del relativo provvedimento di

rideterminazione del punteggio di parte ricorrente nella graduatoria finale di merito e nella

graduatoria rettificata, con conseguente riallocazione dello stesso nella posizione e con il punteggio

legittimamente spettante in seguito alla predetta rivalutazione dei titoli nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chances e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è stato notificato solo a due dei controinteressati e che occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri (ossia dei soggetti che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del proposto gravame) e, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet dell'I.n.p.s.;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'I.n.p.s. dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
  - b) il numero di Registro Generale del procedimento;
  - c) il nominativo delle parti ricorrenti;
  - d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
  - e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;
  - f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  - g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";
- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza all'I.n.p.s. nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito Internet dell'I.n.p.s. sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 10 marzo 2020 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Ordina alle parti ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
  - Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 marzo 2020.
- Compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**